



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 154

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 gennaio 2014

Plenaria**70^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento della interrogazione n. 3-00522.

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato il contenuto dell'interrogazione, fa presente che l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha istituito, a decorrere dal 2011 ed in via opzionale, la cedolare secca sugli affitti, ovvero una imposta sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo sostitutiva dei seguenti tributi: imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, imposte di registro e bollo sulla risoluzione e proroghe dei contratti di locazione.

Le entrate tributarie derivanti dalla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo comprendono, quindi, il gettito ai fini Irpef da reddito di locazione che grava sul contribuente in fase di dichiarazione reddituale annuale; l'imposta di registro e di bollo in fase di stipula, rinnovo annuale, proroga e risoluzione del contratto nonché, a partire dall'anno di imposta 2011, per chi esercita l'opzione, gli introiti derivanti dall'applicazione della cedolare secca.

Consegnando alla Presidenza una tabella esplicativa con i dati di gettito e da dichiarazioni fiscali relative alle locazioni, il rappresentante del Governo fa peraltro presente che una parte dei dati esposti consente di analizzare la quota di gettito Irpef relativa ai redditi di locazione contenuti nella dichiarazione fiscale, che poi affluisce all'erario in maniera indistinta con il gettito complessivo dell'Irpef stesso. Pertanto, l'unico dato disponibile riferito agli immobili locati rinvenibile dalle dichiarazioni dei redditi, è la base imponibile ai fini Irpef degli immobili. Il confronto tra le basi imponibili esposte in dichiarazione è disponibile solo per gli anni 2010

e 2011, in quanto i dati dell'anno di imposta 2012 sono ancora in fase di elaborazione e saranno pubblicati a marzo 2014.

Per quanto riguarda invece il gettito dell'imposta di registro sulle locazioni, fa presente che tale gettito è stato rilevato dal sistema di monitoraggio del gettito delle entrate tributarie erariali prendendo in considerazione quanto affluito all'erario tramite i codici-tributo utilizzati dai contribuenti per il versamento dell'imposta di registro sulle locazioni. Infine dà conto del gettito derivante dall'applicazione della cedolare secca sugli affitti che affluisce al capitolo 1053 del bilancio dello Stato.

Interviene quindi il senatore DIVINA (*LN-Aut*) il quale, pur dichiarandosi soddisfatto, si riserva una più compiuta analisi dei dati esposti nella tabella, dai quali comunque emergerebbe la conferma che nonostante la riduzione del prelievo sugli immobili della locazione ci sia stato un robusto aumento del gettito, con un sostanziale ribaltamento dell'originario obiettivo dell'agevolazione fiscale.

Il vice ministro CASERO ribadisce che il confronto tra le varie annualità potrà essere effettuato dopo l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2012.

Il PRESIDENTE introduce lo svolgimento dell'interrogazione 3-00571.

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato il contenuto della interrogazione e le osservazioni degli interroganti, in merito alle pronunce giurisprudenziali in tema di maggiorazione del 10 per cento per ritardato pagamento delle sanzioni per infrazioni al codice della strada, fa presente che gli interroganti chiedono al Governo di verificare se l'operato di Equitalia, con riferimento alle modalità sin qui seguite per il calcolo degli interessi, risulti pienamente corretto ed aderente alla lettera della legge, e se non sia suscettibile di integrare profili potenzialmente lesivi dei diritti del contribuente, tenendo conto anche che la cartella di pagamento, emessa dall'ente di riscossione, non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti, ma in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione.

Al riguardo, in merito a tale specifica questione, fa presente che, come dichiarato in via preliminare da Equitalia S.p.A. la competenza è del Ministero dell'Interno.

Ciò premesso, prosegue l'oratore, l'ente di riscossione riferisce che, nel 2012 ha richiesto al Ministero dell'Interno di fornire indicazioni in merito all'applicazione della maggiorazione prevista dal citato articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada.

Detta richiesta si è ritenuta necessaria in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007, ha ri-

tenuto illegittima l'applicazione della predetta maggiorazione alle sanzioni irrogate a seguito di verbali di accertamento per infrazioni in materia di circolazione stradale dovendo trovare applicazione solo la disposizione di cui all'articolo 203, comma 3, del Nuovo Codice della strada.

In esito a tale richiesta, il Ministero dell'Interno ha sottolineato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nella cennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007.

Secondo la pronuncia del 22 ottobre 2007, infatti, è noto che in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, come nella specie, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costitutiva, ai sensi dell'art. 203 nuovo Codice della Strada, comma 3, titolo esecutivo... e va assimilato all'ordinanza ingiunzione... in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio.

Ciò renderebbe legittima l'applicazione *ex-lege* dell'automatismo sanzionatorio, di cui al citato articolo 27 della legge n. 689 del 1981, congiuntamente con la specifica maggiorazione prevista dall'articolo 203, comma 3, del Codice della Strada.

Pertanto, il dicastero ha invitato Equitalia a continuare ad applicare la maggiorazione in contestazione sulla base di tale ultima pronuncia. Preso atto di ciò, prosegue l'oratore, Equitalia si è attenuta, come d'obbligo, rigorosamente alle menzionate disposizioni ministeriali.

Tuttavia, il citato dicastero ha rappresentato, con nota prot. n. S/465 del 28 gennaio 2014, che sulla problematica in argomento si registra un divergente orientamento tra i pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'uno in data 1° giugno 2012 e l'altro in data 31 luglio 2013, su richiesta del Ministero stesso.

Pertanto, in considerazione sia della rilevanza giuridica della questione, sia dei connessi profili economico-finanziari e del possibile contenzioso, il citato Dicastero riferisce che è in corso di trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato un'ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati nell'interrogazione.

Il senatore VACCIANO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto poiché rileva che le questioni sottoposte all'attenzione del Governo appaiono fondate e che comunque le segnalazioni che hanno dato origine all'interrogazione hanno trovato riscontro. Si dichiara invece insoddisfatto per quanto riguarda la mancata risposta circa la scarsa trasparenza del calcolo degli interessi maturati imputabile all'ente di riscossione.

Il vice ministro CASERO fa presente che anche questa seconda questione potrà essere affrontata in un secondo momento, atteso il carattere comunque interlocutorio della risposta fornita rispetto al complesso della problematica sollevata.

Il senatore VACCIANO (M5S) prende atto.

Il presidente Mauro Maria MARINO, d'intesa con la senatrice Alberti Casellati presentatrice della interrogazione n. 3-00571, concorde il vice ministro CASERO, rinvia lo svolgimento di tale interrogazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,35.

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARRARO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione: parere non ostativo;

alla 8^a Commissione:

(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale: rinvio dell'espressione del parere.